



**SERVIZIO DI SALVAGUARDIA**  
**MARCHE, TOSCANA, SARDEGNA**

**Le condizioni economiche applicate ai clienti in regime di salvaguardia sono stabilite dalle società esercenti il servizio, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2007.**

In particolare, i corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento e di commercializzazione, applicati all'energia per fasce e alle perdite di rete, e validi per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del Testo Integrato Trasporto allegato alla delibera AEEG n. 348/07, sono calcolati come segue:

- Somma tra il valore del parametro "Ω" offerto dall'esercente la salvaguardia nelle procedure concorsuali ed il valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto per fascia sul sistema delle offerte di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 (€/MWh).

Fasce ARERA	Gennaio 25	Febbraio 25	Marzo 25	Aprile 25	Maggio 25	Giugno 25	Luglio 25	Agosto 25	Settembre 25	Ottobre 25	Novembre 25	Dicembre 25
F1	167,74	167,06	131,10	105,26	98,51	122,48						
F2	161,03	168,37	144,28	124,50	120,06	136,18						
F3	137,96	149,33	121,07	104,47	96,53	113,05						

- Somma dei corrispettivi a copertura dei costi relativi al servizio di dispacciamento con esclusione dei costi per lo sbilanciamento e del corrispettivo di non arbitraggio (€/MWh).

Fasce ARERA	Gennaio 25	Febbraio 25	Marzo 25	Aprile 25	Maggio 25	Giugno 25	Luglio 25	Agosto 25	Settembre 25	Ottobre 25	Novembre 25	Dicembre 25
F1	24,7030	23,3440	17,6560	11,9930	12,0750	15,3330						
F2	24,7030	23,3440	17,6560	11,9930	12,0750	15,3330						
F3	24,7030	23,3440	17,6560	11,9930	12,0750	15,3330						

Inoltre le aziende esercenti il servizio di salvaguardia applicano i seguenti corrispettivi comuni a tutti i clienti sul territorio nazionale:

- corrispettivi copertura dei costi di trasporto riportati nel Testo Integrato Trasporto allegato alla delibera AEEG n. 348/07 Tabella 3 e successive modifiche ed integrazioni.
- corrispettivi a copertura degli oneri di sistema, aventi periodicità di aggiornamento trimestrale, definiti di volta in volta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.